

# Assicurazione per la Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'IMPRESA EDILE E STRADALE

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo email: [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it), indirizzo PEC: [unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it). Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com), ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<b>Esclusione garanzie</b>	<i>I rischi relativi alle garanzie citate si intendono esclusi a tutti gli effetti.</i>
<b>Lavori eseguiti solo all'interno di fabbricati</b>	<i>L'assicurazione s'intende operante esclusivamente per i lavori di abbellimento, decorazione, rifinitura, intonacatura, tinteggiatura, pavimentazioni, lucidatura e levigatura di pavimenti, impermeabilizzazioni, deumidificazioni, insonorizzazioni, rivestimenti eseguiti all'interno di fabbricati.</i>
<b>Esclusione garanzie R.C.O./R.C.I</b>	<i>L'assicurazione, non comprende i rischi Responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.-R.C.I.), Equiparazione ai dipendenti, Rivalsa I.N.P.S., Soci non dipendenti - associati in partecipazione familiari dell'Assicurato (o dei soci) - amministratori – legale rappresentante.</i>
<b>R.C.O. limitata alla rivalsa I.N.A.I.L./I.N.P.S</b>	<i>L'assicurazione, tiene indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare all'I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124) ed all'I.N.P.S. (legge 222 del 12/6/1984) a titolo di regresso esercitato dai suddetti Istituti per le prestazioni da loro erogate ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati), come previsto dal Decreto Legislativo n°38 del 23/2/2000, in conseguenza di infortunio (escluse le malattie professionali) sofferto in occasione dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere.</i>

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**R.C.T./R.C.O./R.C.I.**

<b>Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo</b>	<i>La garanzia si estende ai danni causati da inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.</i>
<b>Cessione lavori in subappalto</b>	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per: - danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso; - danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente a morte e lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 c.p., nonché per i danni ai veicoli.</i>
<b>Malattie professionali</b>	<i>L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.</i>
<b>Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici</b>	<i>La garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.</i>
<b>Postuma (lavori di scavo)</b>	<i>L'assicurazione, limitatamente ai lavori di scavo in genere, comprende i danni – anche derivanti da incendio - che si verificano dopo il reinterro degli scavi stessi a seguito di difettosa esecuzione dei lavori, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno.</i>
<b>Postuma (attività completa)</b>	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, anche derivanti da incendio, avvenuti dopo il compimento dei lavori di cui alla descrizione del rischio, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.</i>
<b>R.C.O. Danno biologico senza franchigia</b>	<i>L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è prestata senza franchigia.</i>
<b>Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate e/o spostate</b>	<i>L'assicurazione, comprende i danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate e/o spostate nell'ambito di appartamenti, fabbricati e/o cantieri presso cui l'Assicurato svolge i lavori descritti in Polizza.</i>
<b>Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomuratura</b>	<i>La garanzia comprende i danni a fabbricati, opere e/o cose in genere provocati da cedimento e/o franamento del terreno, verificatisi in conseguenza di lavori di sottomuratura e/o altre tecniche sostitutive.</i>
<b>Errato trattamento dei dati personali</b>	<i>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.</i>
<b>Aumento del massimale per particolari garanzie (massimale raddoppiato/quaduplicato)</b>	<i>Il massimale previsto in polizza per le sottoindicate garanzie si intende raddoppiato: - Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori - Danni da incendio - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione - Danni da cedimento o franamento del terreno - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da interruzioni o sospensioni di attività - Danni da furto.</i>
<b>Prestatori d'opera</b>	<i>Si intendono assimilati ai subappaltatori anche i prestatori d'opera di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.</i>
<b>Responsabilità civile postuma per le attività previste dal D.M. N. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)</b>	<i>La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, anche derivanti da incendio, cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti effettuati nel periodo di validità del contratto.</i>



**Che cosa NON è assicurato?**

<b>Rischi esclusi</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
-----------------------	--



## Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- Limitatamente ai danni materiali l'assicurazione si intende prestata in ogni caso con l'applicazione della franchigia fissa ed assoluta o minimo non risarcibile per ogni sinistro di € 500,00.

Detto importo può essere modificato per espressa scelta del Contraente, riportata in polizza, come sotto indicato:

- Euro 250,00
- Euro 750,00
- Euro 1.000,00
- Euro 1.500,00
- Euro 2.500,00.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- causati da furto salvo quanto previsto dalla Garanzia "Danni da furto" della sezione R.C.T.;
- causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto dalla Garanzia "Committenza auto" della sezione R.C.T.;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto suolo suscettibile di sfruttamento;
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza salvo quanto previsto dalla Garanzia "Danni causati da non dipendenti" della sezione R.C.T.;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a cose altrui derivanti da incendio;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- derivanti a seguito da malattia già manifestatasi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come a titolo esemplificativo quella bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob (vCjD);
- da responsabilità derivanti da prodotti geneticamente modificati.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia del sinistro:</b> in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o ad UnipolSai la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione, fax o comunicazione e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi. Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile. Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge Infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto

	<i>su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</i>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><i>Il Premio non è soggetto ad alcun adeguamento e/o indicizzazione per tutta la durata contrattuale.</i></p> <p><i>Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.</i></p> <p><i>Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a UnipolSai, in relazione a quanto previsto dal contratto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché l'importo corrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della "Legge Biagi" (Art. 1.23 della Sezione R.C.T.);</i></li> <li><i>- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);</i></li> <li><i>- gli altri elementi variabili previsti in polizza.</i></li> </ul> <p><i>Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata da UnipolSai.</i></p> <p><i>Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.</i></p>
<b>Rimborso</b>	<i>A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</i>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.</i>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

*Il prodotto è rivolto a persone giuridiche titolari di Impresa edile e stradale e/o committenti di lavori edili per i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale e/o della committenza lavori. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio, relativamente all'esercizio della suddetta attività e/o alla committenza lavori.*



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,00% del Premio netto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti  Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)  Fax: 02.51815353; e-mail: <a href="mailto:reclami@unipolsai.it">reclami@unipolsai.it</a>.  Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a>.</p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</p> <p>E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a> e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

## AVVERTENZA:

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**